



CONGREGATIO PRO CLERICIS

Em.za Rev.ma Card.
BENIAMINO STELLA
Prefetto della Congregazione per il Clero

LA VISIONE E LE ASPETTATIVE SUL DIACONATO NELL'INSEGNAMENTO PONTIFICIO

*Relazione nell'ambito del XXV Convegno Nazionale
dei Diaconi Permanenti organizzato dalla
"Comunità del Diaconato in Italia"*

7 agosto 2015

DIOCESI DI BOIANO CAMPOBASSO, 4-8 AGOSTO 2015

1. Introduzione. Il tema che mi è stato affidato in questa occasione è particolarmente stimolante, perché rientra nelle competenze ordinarie della Congregazione per il Clero, ma costituisce anche un **"cantiere" ancora aperto**, dopo il ripristino del diaconato permanente, tutto sommato recente, con il Concilio Vaticano II, nonché un **ambito in evoluzione**, in cui sta crescendo e maturando una prassi ecclesiale concreta a partire dalla dottrina e dalla Tradizione della Chiesa.

Una visione d'insieme sul Magistero Pontificio relativo al diaconato è stata presentata lo scorso anno (22-24 aprile 2014) dal vostro diacono Enzo Petrolino, in occasione di un Convegno sul tema a Lugano. Non ripercorrerò i singoli passaggi, che presumo noti, ma intendo comporre questo mio intervento con **alcune riflessioni**, che comprendano brevemente le origini, lo sviluppo e il "declino" del diaconato, sino al suo ancor recente ripristino; si tratterà di una breve sintesi storica ragionata, con il fine di individuare le caratteristiche proprie e costitutive del diaconato, nonché di facilitare la loro comprensione odierna. Al termine di tale percorso, sarà più semplice contestualizzare entro la natura e le proprietà del diaconato possibilità e prospettive attuali, alla luce delle norme della Chiesa Universale e dell'esperienza pratica della Congregazione per il Clero, sullo sfondo del Magistero di Papa Francesco.

2. Sin da ora desidero chiarire quale sarà l'**oggetto preciso** di questo discorso, sul quale cercherò di trarre alcune conclusioni; esso verterà sul “diaconato permanente”, celibatario e uxoriato, inteso come vera e specifica vocazione, condizione stabile per alcuni discepoli del Signore. Non mi occuperò invece del “diaconato transeunte” e delle questioni a esso connesse.

2.a. Istituzione, sviluppo ed eclissi del diaconato. Bisogna necessariamente partire dal celebre brano di **At 6,1-6**. L'istituzione del gruppo dei sette mostra non l'affidamento di un semplice incarico, ma piuttosto, in ragione dell'autorità apostolica, il conferimento di un vero sacramento. I candidati devono essere dotati di due requisiti: “buona reputazione” ed essere “pieni di Spirito Santo”. È singolare ricordare che costoro non sono mai chiamati “diaconi” nelle pagine del Nuovo Testamento, ma resteranno sempre “i sette” (At 21,8); sarà Ireneo di Lione¹ a riferirsi a essi come “diaconi” in relazione al testo di At 6, durante il II secolo; si tratta della prima menzione diretta dell'istituzione del diaconato.

Nel gruppo dei sette sono menzionati in modo particolare **Stefano e Filippo**. Di Stefano si segnala soprattutto l'apertura verso lo Spirito Santo ed il suo essere testimone di fronte al sinedrio. Qualcosa in più è noto su Filippo; nel suo ministero in Samaria egli può battezzare nel nome del Signore, mentre sarà compito degli Apostoli imporre le mani sui battezzati, perché ricevano lo Spirito Santo (At 8, 14-17). Il ministero di Filippo può essere sintetizzato intorno ad alcune linee fondamentali: a) egli apre la strada al ministero apostolico, con la *plantatio ecclesiae*, divenendo l'evangelista per eccellenza (At 21,8), l'unico a cui sia attribuito tale titolo; b) è al fianco di chi sta cercando e maturando i contenuti della propria fede; c) apre all'apostolo Paolo la sua casa, come luogo di incontri ecclesiali (At 21, 8).

Nella lettera di Paolo ai Filippesi (1,1) e nella 1Timoteo (3) l'apostolo parla già del diaconato come **ministero definito**, sul quale non servono chiarimenti, dovendo essere noto ai suoi lettori. L'apostolo si premura solo di specificare le qualità di cui i diaconi devono essere dotati, in parallelo con quanto detto precedentemente per i vescovi².

Il termine diacono viene usato per quattro **collaboratori di Paolo**: Timoteo, Epafrata, Tichico e Febe, e l'attenzione va posta sul secondo e sul terzo, per i quali il termine “diacono” appare usato in un significato “tecnico”. Di Epafrata parla la lettera ai Colossesi (1, 6-8 e 4, 12-13), che lo descrive come zelante evangelizzatore, al servizio della prima *plantatio ecclesiae*; di Tichico parlano vari testi (At 20, 4-5; Ef 6,

¹ Cfr. *Adversus Haereses* I, 26,3 e III, 12, 10.

² «Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio...I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero, si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù», 3, 8-13.

21-22; Col 4, 7-9; 2Tm 4, 12; Tt 3, 12), che lo descrivono come il “corriere” di Paolo, colui che si sposta per portare e raccogliere notizie.

In sintesi, esistono i diaconi come parte della struttura gerarchica della Chiesa, sin dall’inizio, con una **missione specifica** che partecipa di quella degli Apostoli, alle loro dirette dipendenze. Tale missione è affidata tramite un gesto sacramentale, l’imposizione delle mani, da parte degli Apostoli stessi, e richiede nei candidati alcune doti morali e personali, nonché pienezza di spirito e di sapienza. Gli ambiti di tale missione sono facilmente individuati: il servizio alle mense, la prima evangelizzazione, con la catechesi per il battesimo, il servizio diretto a disposizione dell’apostolo, come inviato presso le Chiese.

L’epoca dei **Padri Apostolici** fornisce varie testimonianze circa il ministero diaconale, e anche in seguito, appaiono altri testi di riferimento, dai quali si evince lo sviluppo di questo ministero. Essi mostrano i diaconi assurgere a una grande importanza: ad esempio, nella *Tradizione Apostolica* di Ippolito (235 ca.) viene sancito in modo esplicito il legame speciale tra i diaconi e il Vescovo, che è l’unico a imporre loro le mani al momento dell’ordinazione. In modo particolare, a questo testo appartiene l’espressione citata spesso, ma raramente per esteso, relativa alla natura del ministero del diacono, il quale «*viene ordinato non al sacerdozio, ma al servizio del vescovo, con il compito di eseguirne gli ordini*»³ e anche di indicargli i malati, perché li possa visitare⁴.

La “**decadenza**” del diaconato inizia nel IV secolo, con lo sviluppo monastico, in seguito al quale i diaconi si vedono espropriati delle funzioni legate alla carità e all’assistenza; saranno infatti i monaci e i religiosi a dedicarsi in special modo alle opere di misericordia. Il diaconato perciò si riduce gradatamente alla sola sfera liturgica o all’amministrazione dei beni (tramite la figura dell’arcidiacono, “precursore” dell’economista diocesano); di fatto, col tempo, in Occidente il diaconato viene ridotto a un mero gradino previo in vista del presbiterato.

2.b. Dall’età antica al Concilio Vaticano II. Si tratta di un lungo periodo di eclissi per il ministero diaconale, con pochi interventi da parte della Chiesa universale, tutti finalizzati a correggere abusi e degenerazioni nell’esercizio del ministero diaconale (i **Concili Lateranensi** del 1123, del 1129 e del 1179).

Il **Concilio di Trento** prova ad invertire la tendenza, ribadendo con grande forza l’importanza del diaconato, che viene ricordato essere di origine divina, diversamente dai vari ordini minori; si tratta pertanto di un vero sacramento. Tale idea si rivelò solo un “pio desiderio”, restando di fatto solo il diaconato in vista del sacerdozio e non il ministero diaconale come vocazione a se stante; probabilmente, la ragione tale sviluppo parziale – importante tenerla presente oggi – è da ricercare nel mancato

³ Cap. 8.

⁴ Cap. 34.

tentativo di dare qualche contenuto al ministero diaconale, allora ridotto a funzioni liturgiche marginali (come si vede ancora nel CIC 1917, il diacono aveva facoltà di predicare e di proclamare il vangelo nelle messe solenni, oltre che di esporre e riporre il Santissimo Sacramento dal e nel tabernacolo; cfr. CIC 1917, cann. 741; 845, § 2; 1274, § 2; 1342;).

In questi secoli, sino al Concilio Vaticano II, evidentemente rimase una qualche forma di **diaconato permanente, non uxorato**, del quale sono esponenti figure arrivate anche ad incarichi di grande responsabilità nella Chiesa, come il Card. Giacomo Antonelli, Segretario di Stato di Pio IX, e il Card. Teodolfo Mertel, defunto nel 1889; entrambi non ricevettero mai l'ordine del presbiterato, che fu reso obbligatorio dal CIC del 1917, o dell'episcopato.

2.c Un primo bilancio, relativo a venti secoli di storia della Chiesa, consente di individuare gli elementi costitutivi del diaconato permanente e pure le ragioni della sua decadenza, nonché della difficoltà per “rivitalizzarlo” nel corso del tempo. Il diaconato emerge come un ministero specifico, distinto dal presbiterato, e vissuto in speciale unione col Vescovo.

Si tratta di un **ministero dinamico**, “in uscita”, per usare l'espressione cara a Papa Francesco, dedicato alla prima evangelizzazione, alla formazione dei catecumeni e alle attività caritative nel loro insieme; il legame col Vescovo si realizza nel tenere informato il pastore sulla vita della diocesi e sui progressi dell'evangelizzazione, nonché nell'essere portatore dei suoi messaggi. Questo ministero, nato per essere “attivo sul campo”, si è però gradatamente ridotto ai soli compiti liturgici, svuotandosi perciò di significato e divenendo marginale rispetto alla complessiva ministerialità della comunità ecclesiale. A quanto pare, l'insuccesso del Concilio di Trento nel ripristinare il diaconato è dipeso proprio dal non essere riusciti a restituire un contenuto ecclesialmente significativo al ministero diaconale, “condannandolo” di fatto a fluttuare nella zona d'ombra nella quale è rimasto sino al Concilio Vaticano II.

3. Questa breve storia “ragionata” del diaconato è servita a evidenziare gli **elementi essenziali e costitutivi del diaconato**, per tentare di attualizzarli; da qui partono le seguenti riflessioni, con alcuni spunti attuativi e possibili proposte per la promozione odierna del diaconato. Il *motu proprio* “Omnium in mentem” (26 aprile 2009, art. 2) ha precisato la distinzione tra l'episcopato e il presbiterato, da una parte, e il diaconato dall'altra, specificando che «*i diaconi vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità*». Occorre andare oltre tale “stilizzazione” del diaconato, per scoprire come dalle modalità concrete in cui vengono esercitate le funzioni affidate ai diaconi emergano ruoli ministeriali propri del diaconato permanente.

E il diaconato va riscoperto e inserito nella dinamica della “Chiesa in uscita” e della “nuova evangelizzazione”, che Papa Francesco sostiene e promuove con la parola e, soprattutto, con l’esempio. In modo particolare, il Santo Padre ha ricordato che ogni battezzato è per ciò stesso un “discepolo missionario” (Udienza Generale, 15 gennaio 2014), «*ciascuno nel posto che il Signore gli ha assegnato*»; la comunità cristiana, quindi, è una “comunità ministeriale”, in cui tutti sono protagonisti e alcuni ministeri sono strutturati con chiarezza, per lunga tradizione. Il diaconato si è eclissato per secoli dall’orizzonte ecclesiale per il venir meno di funzioni proprie ed effettive e, per la medesima ragione, sono falliti nel tempo i tentativi di restituire alla Chiesa questo prezioso ministero, esistente sin dalle origini; perciò chiarita e approfondita la “teologia del diaconato”, occorre oggi grande concretezza nel tradurre i principi in vita e prassi ecclesiale.

3.a. Secondo l’esperienza della Congregazione per il Clero, tale auspicata concretezza può realizzarsi innanzitutto a partire da azioni solo apparentemente di poco conto. L’**atto di nomina**, con cui il Vescovo conferisce un incarico a un diacono, è conveniente che sia “identificante” e non meramente formale; tale atto costituirà, in certo modo la “carta d’identità” del singolo diacono e potrà contribuire a garantirne il preciso esercizio del ministero, come in seguito cercherò di esplicitare.

Occorre fare **un passo indietro**. Nel periodo successivo al Concilio Vaticano II, la necessità di arrivare a una determinazione più precisa del ministero diaconale è andata progressivamente maturando, man mano che dai principi teologici si scendeva alla concreta sperimentazione ecclesiale. Tale configurazione e concretizzazione del diaconato passa anche attraverso l’atto di nomina da parte del Vescovo, auspicabile non solo per mere questioni di forma.

Un Vescovo, quindi, non dovrebbe solo determinare il luogo in cui il diacono deve esercitare il suo ministero, ma anche configurarne il **ruolo specifico**. L’importanza di tale mandato risalta facendo riferimento a quanto avviene per i presbiteri: i decreti di nomina di un presbitero all’ufficio di parroco, o di vicario parrocchiale, ad esempio, non fanno altro che affidare al singolo un compito ministeriale già definito, che comporta una serie di diritti e doveri ben precisi. Eventuali determinazioni ulteriori servono per precisare e risolvere situazioni particolari, ma non mutano la sostanza del ministero affidato.

Al presente, invece, nel caso invece dei diaconi permanenti, l’esperienza non è ancora giunta al punto di individuare **alcune figure ministeriali tipiche**, per cui è essenziale che nelle singole Chiese particolari il vescovo, attraverso il mandato, orienti e promuova la sperimentazione di alcune forme di ministero tipicamente diaconale, che, verificate sul campo e arricchite dal contributo dell’esperienza, possano entrare a far parte della “tradizione pastorale” della diocesi. Si tratta di una vera necessità, finalizzata a una concreta ed efficace realizzazione del ministero diaconale.

La necessità di un **atto del Vescovo**, che determini ambiti e modalità di esercizio del ministero diaconale, può risultare anche considerando alcuni canoni (cann. 145; 129; 274 § 1) riguardanti l'ufficio ecclesiastico. Ogni ministro sacro è ordinato per l'utilità della Chiesa, pertanto egli deve accettare e adempiere l'incarico affidatogli dal Vescovo, come prescrive il can. 274 § 2. Ne consegue però anche l'opportunità da parte del Vescovo di precisare l'ambito in cui svolgerà il suo ministero, essendo il diacono un chierico strettamente collegato al suo servizio.

3.b. Qualora mancasse una specifica **determinazione canonica** le funzioni diaconali rischierebbero – e l'esperienza concreta del Dicastero suggerisce che non si tratta di un'ipotesi teorica – di venir esercitate in modo episodico e senza quella continuità propria di un ministero ordinato. Ciò si è puntualmente verificato in varie diocesi in cui, dopo l'ordinazione, il Vescovo non ha provveduto ad affidare uno specifico mandato ai diaconi permanenti, lasciando semplicemente che continuassero il servizio già svolto in precedenza, da anni, come laici nella comunità di provenienza. Infatti, una tale situazione rischia – sia nel diacono stesso, che nella comunità e nel parroco – di non facilitare la comprensione della novità successiva all'ordinazione e di non cogliere appieno la nuova vocazione; non a caso, per analogia, abitualmente si cerca di evitare che un sacerdote svolga stabilmente il ministero dove è nato e cresciuto.

3.c. Ciò infatti, di norma, non favorisce né nel diretto interessato, né nel popolo di Dio, la consapevolezza della realtà del diaconato, che corre quindi **un duplice pericolo**: clericalizzarsi, sino al punto di porsi come “supplenza” dei presbiteri, o laicizzarsi, non distinguendo la propria identità rispetto a quella dei vari ministeri laicali. Pur tenendo conto di eventuali esigenze familiari (il diacono uxorato ha il dovere di osservare la convivenza coniugale, cfr. can. 1151) e lavorative, tuttavia, appare consigliabile che i diaconi permanenti, così come i presbiteri, siano destinati dal Vescovo a quei servizi e ministeri da lui ritenuti convenienti, a livello diocesano o in altre parrocchie.

3.d. In sintesi, al di là della terminologia usata (mandato, destinazione pastorale, missione canonica ecc.) va sottolineato che un **atto formale** con cui il Vescovo affida degli incarichi stabili a servizio del popolo di Dio è di grande importanza per evidenziare il carattere sacramentale del ministero diaconale e la sua precisa configurazione. Ciò che lo distingue infatti dalla ministerialità dei fedeli laici non sono principalmente le funzioni – posto che la quasi totalità di esse possono essere svolte anche da questi ultimi – ma è la capacità di rappresentare, in forma sacramentale, il Cristo Servo di fronte alla comunità.

4. **Ambiti e modalità di esercizio.** Un elemento importante per la determinazione canonica del ministero diaconale è l'ambito del suo esercizio, come la Congregazione per il Clero ha la possibilità di constatare attraverso il suo servizio alle Chiese particolari. La forma più diffusa di ministero diaconale è quella del servizio pastorale all'interno di una parrocchia. Nell'esperienza di varie diocesi italiane si ritrova l'uso

di una terminologia omogenea nel definire tale figura ministeriale: il diacono che presta il suo ministero nella cura pastorale di una parrocchia, infatti, viene definito nei decreti di nomina «collaboratore pastorale», o «diacono cooperatore»

4.a. Tra i **settori** della pastorale parrocchiale che più frequentemente vengono affidati al diacono si segnalano i seguenti: pastorale familiare (animazione dei “gruppi-sposi”), animazione della Caritas parrocchiale, coordinamento della catechesi, formazione liturgica dell’assemblea, pastorale dei malati, formazione degli operatori pastorali laici. Talora al diacono viene affidato anche il compito di animazione pastorale di una delle zone, o quartieri, in cui la parrocchia è divisa, con l’incarico di condurre gli incontri di catechesi e di preghiera in un luogo di culto, guidando le comunità pre eucaristiche e promuovendo il primo annuncio del Vangelo. In qualche diocesi vige la prassi di conferire nel decreto di nomina al diacono anche la delega generale per l’assistenza ai matrimoni, subdelegabile *ad casum* (a norma del can. 1111).

4.b. Un’ultima osservazione sembra opportuno fare considerando la configurazione del ministero diaconale nella **cura pastorale parrocchiale**, secondo quanto risulta dall’esperienza del Dicastero. Di fatto, rimane poco valorizzata la dimensione legata al rapporto con il mondo, che appare, invece, particolarmente confacente al diaconato permanente, dato l’inserimento di molti diaconi nel mondo del lavoro e della professione, e anche in ragione delle origini neotestamentarie del diaconato. Spesso, nei decreti di nomina, manca qualsiasi accenno a tale dimensione. Si potrebbe osservare, a questo proposito, che il ministero diaconale deve rivolgersi all’edificazione della comunità cristiana; non sembra però fuori luogo pensare che proprio il diaconato permanente, per la sua stessa natura, possa portare un particolare contributo di sensibilizzazione e di animazione proprio in ordine al rapporto Chiesa-mondo e alla prima evangelizzazione.

4.c. Nella riflessione pastorale vi è una crescente attenzione al ministero che i diaconi permanenti possono esercitare all’interno delle “**unità pastorali**”. Si possono ipotizzare due diverse forme di impegno dei diaconi permanenti in tale contesto. A un diacono potrebbero essere affidati uno o più settori pastorali, all’interno dell’unità pastorale, oppure egli potrebbe ricevere la responsabilità su una delle porzioni di comunità parrocchiali, che non hanno più il parroco residente. A questa seconda eventualità fanno riferimento gli “Orientamenti e norme” della CEI (*I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*, 1° giugno 1993, n. 44), che si richiamano esplicitamente al can. 517 § 2.

4.d. Dall’esperienza sul campo, la Congregazione ha appreso che affidare a un diacono la **cura pastorale** (anche se non piena) di una porzione di comunità parrocchiale comporta il rischio di interpretare il ministero diaconale in termini di semplice supplenza del presbitero, perdendo la specificità del diaconato. Tale pericolo è avvertito dagli “Orientamenti e norme” della CEI (n. 44), che parlando del

ministero del diacono «*nelle comunità parrocchiali senza presbitero residente e nelle parrocchie affidate in solidum a un gruppo di sacerdoti*» precisano che esso deve riguardare «*la cura di quegli ambiti che sono propri del ministero diaconale*». La norma del can. 517 § 2, invece, se bene interpretata, dovrebbe garantire il rispetto del carattere specifico del ministero diaconale: essa, infatti, prevede da un lato che al diacono sia affidata non la piena cura pastorale, ma «*una certa partecipazione*» al suo esercizio, dall'altro stabilisce che vi sia un sacerdote in qualità di moderatore. Questi è il titolare dell'ufficio di parroco e di conseguenza spetta a lui la responsabilità globale della parrocchia, intimamente legata alla presidenza dell'eucaristia. Al diacono, in special modo, compete di collaborare con il presbitero moderatore: si tratta – è bene sottolinearlo – di una forma stabile e organica di collaborazione, giuridicamente riconosciuta e regolamentata. In essa il diacono potrà esprimere la sua ministerialità specifica che, a differenza del presbitero, non sarà tanto rivolta alla presidenza della comunità, ma alla sua **animazione evangelica** attraverso la proclamazione della Parola, la preghiera comunitaria e il servizio della carità.

La norma del can. 517 § 2 appare pertanto come un tentativo di delineare, all'interno del ministero pastorale parrocchiale, un ufficio tipicamente (anche se non esclusivamente) diaconale. Il pregio maggiore di questa norma è quello di riservare al presbitero il compito della presidenza della comunità, configurando per il diacono, ed eventualmente per altri soggetti ministeriali, una forma stabile e giuridicamente riconosciuta di **partecipazione alla cura pastorale**. In tal modo può essere superata la tentazione di ricorrere al diacono permanente per funzioni di semplice supplenza del presbitero.

4.e. L'applicazione di questa **nuova forma del ministero parrocchiale**, non più incentrata come nel passato esclusivamente sul presbitero, ma aperta alla compresenza e collaborazione di presbitero e diacono, apre la strada alla comprensione autentica della dimensione pastorale del diaconato. Il diacono, infatti, è chiamato a una responsabilità globale verso una comunità cristiana, nel senso di un prendersi cura della comunità mettendosi al servizio della crescita delle tre fondamentali dimensioni della Parola, della liturgia e della carità, entro l'orizzonte del primo annuncio

5. Sono molti gli **uffici ecclesiastici** che all'interno di una Chiesa particolare possono essere affidati a un diacono, anzi, tutti quelli che non comportano la piena cura delle anime, “per i quali si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale”, secondo il can. 150. Il Codice determina anche quali uffici sono riservati al sacerdote e quali invece possono essere affidati anche ad altri fedeli. Manca l'indicazione di qualche particolare ufficio in cui il ministero diaconale possa esprimere la sua specificità, ma gli elementi propri del diaconato, evidenziati all'inizio, declinati secondo le possibilità ministeriali offerte dalle norme e dall'esperienza ecclesiale, possono aiutare a supplire adeguatamente a tale mancanza.

5.a. Su questo punto sembra opportuno un approfondimento e una verifica attraverso la concreta esperienza delle Chiese particolari. Affinché **l'unico criterio per l'impegno** di un diacono in un incarico diocesano non si riduca a essere la non disponibilità di un presbitero, occorre individuare i settori e le modalità di impegno che sono maggiormente consone alla specificità diaconale. Senza escludere altri settori pastorali, è opportuno segnalare come particolarmente congeniali al ministero diaconale i settori della carità e dell'amministrazione dei beni della Chiesa. Sono due campi che non vanno mai separati tra loro. Infatti il possesso dei beni temporali da parte della Chiesa si giustifica, oltre che per le necessità del culto e il sostentamento dei ministri sacri, anche per l'esercizio della carità evangelica a favore dei poveri, con l'uso dei soldi e dei beni, di fatto, in favore della santità della Chiesa, come Papa Francesco mi ha personalmente ricordato; quello economico è un ambito più che mai delicato, una frontiera dell'evangelizzazione su cui vigilare, perché «*il diavolo sempre entra per il portafoglio*», come il Santo Padre ha detto nel suo incontro col Rinnovamento nello Spirito (3 luglio 2015). L'impegno di un diacono nell'amministrazione dei beni di una diocesi non potrebbe aiutare a recuperare il nesso profondo esistente tra i beni temporali e il servizio della carità?

5.b. Lo studio circa la situazione attuale in alcune diocesi italiane non registra esperienze particolarmente significative in questo senso: gli **uffici affidati ai diaconi** nelle strutture diocesane sono i più vari. Sembrano comunque prevalere criteri dettati dalle necessità pratiche o dalle specifiche competenze professionali dei singoli diaconi. Una maggiore attenzione allo specifico diaconale si ha nei casi in cui il mandato riguarda l'animazione della carità verso i poveri e gli ammalati. Un altro esempio, che sembra configurare un ministero più specificatamente diaconale, riguarda l'assistenza religiosa agli ammalati nelle strutture ospedaliere, come "avanguardia" rispetto al ministero dei cappellani.

In ogni caso, quello che si è cercato di mettere in evidenza è che il ministero diaconale è **un ministero clericale, distinto tanto da quelli laicali, che da quello presbiterale**, soprattutto in ragione della specifica vocazione di chi lo esercita e della stabilità di cui gode. È una realtà, che corrisponde all'elasticità del diritto della Chiesa per rispondere ai bisogni del popolo di Dio in maniera sempre più efficace, trovando nel "tesoro" della sua storia soluzioni mai passate di moda.

Si è visto che nel "**dna**" del diaconato stanno il primo annuncio del vangelo, la *plantatio ecclesiae*, e la conseguente catechesi di primo annuncio, quella che porta al battesimo, nonché il servizio caritativo, che spesso può essere strettamente legato al primo. Tali realtà possono essere configurate concretamente tenendo conto delle circostanze concrete in cui il diacono eserciterà il suo ministero. Il riflesso della duplice missione del ministero diaconale si ritrova nelle funzioni liturgiche del diacono, che proclama il Vangelo e serve la mensa eucaristica, a cui vengono portati i doni.

5.c. Ma ciò non basta. **Il diacono è un chierico**, quindi un collaboratore stabile del vescovo, che può destinarlo a svolgere il suo ministero al servizio della diocesi, in un'unità pastorale, o in una singola parrocchia, specificando bene i suoi ambiti di intervento. Quando è inviato in una parrocchia, il diacono è cooperatore del parroco, corresponsabile con lui, per gli ambiti (personali o territoriali) che gli sono affidati; infatti, anche il diacono ha una partecipazione alla cura d'anime, in ragione dell'ordinazione ricevuta. Ovviamente, il pastore proprio e responsabile ultimo resta il parroco, soprattutto per tutto quanto ricade sotto il suo essere rappresentante legale della parrocchia, di fronte allo Stato, ma questo non sviscerisce il ruolo di cooperatore del diacono, alla cui "tutela" è sempre bene che sia emesso un decreto di nomina da parte del vescovo.

5.d. Concludo con una breve nota a un'eventualità che non di rado si verifica, cioè il caso dell'**ordinazione presbiterale di diaconi permanenti** celibi o vedovi; per tali casi è necessaria la massima attenzione. Diaconato e presbiterato sono due vocazioni diverse, ugualmente stabili, per cui il passaggio dall'uno all'altro costituisce sempre una "rarissima eccezione" (*Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998, n. 5), escluso ogni automatismo, nel rispetto della specificità di entrambi i ministeri. Qualora in casi particolari ciò fosse stimato dal Vescovo corrispondente a una nuova scoperta vocazionale del diacono, egli dovrà rivolgersi alla Congregazione per il Clero per concordare un *iter* formativo adeguato alla persona concreta, senza imporre pesi eccessivi, ma anche senza banalizzare il senso di una simile eventualità (l'esempio classico è quello di celibi, o vedovi con figli ormai adulti, giunti all'età della pensione, che avendo tempo a disposizione si offrono per il ministero).

6. Il discorso si qui fatto ruota attorno a tre concetti sui quali è necessario lavorare per la promozione e la fruttuosità del ministero diaconale:

- **identità**: tutti i diaconi, anche sposati, sono "chierici", incardinati in una diocesi, con tutti gli obblighi e diritti dei chierici, enumerati nei cann. 273-289 del CIC;
- **formazione**: non si tratta di avere solo diaconi "intellettuali", in seguito ad adeguati studi teologici, ma chierici adeguatamente preparati circa la dottrina e il Magistero, per predicare e annunciare il Vangelo. La loro formazione dovrà essere continua, quindi non solo precedente l'ordinazione, e integrale, tenendo conto di tutte le dimensioni, spirituale, umana, intellettuale e pastorale. Non esistono "seminari" o strutture definite, ma ogni diocesi dovrebbe aver studiato un itinerario formativo adeguato per i futuri diaconi. È conveniente perciò fare attenzione a evitare una preparazione sommaria o frettolosa, più approfondita di quella degli operatori laici, che finisce facilmente per creare imbarazzo al diacono stesso nell'esercizio del suo ministero;
- **concretezza**: l'incarico conferito dal Vescovo al diacono deve essere ben definito e specifico, nel rispetto della sua identità ministeriale, e non lasciato alla

sola libera iniziativa dei parroci o dei diaconi stessi e tenendo conto che si tratta di un ministero “permanente” e specifico, ben diverso dall’impegno dei laici, generoso, ma per natura occasionale.

Un pensiero finale desidero rivolgere anche alle **mogli dei diaconi** permanenti, il consenso delle quali è obbligatorio, prima che si possa procedere all’ordinazione (cfr. can. 1050, 3°); si tratta di un atto importante, con il quale la vocazione specifica del marito è non solo “tollerata” dalla moglie, ma accolta e sostenuta, con partecipazione, generosità e impegno. Il diaconato è la vocazione del marito, ma comporta necessariamente un cammino concorde e condiviso da parte della coppia, aiutando anche i figli a comprenderne il senso e la bellezza.

In sintesi, alla luce della vocazione al **servizio stabile della Chiesa** nel diaconato, è necessario ricordare che i diaconi permanenti non sono “mezzi preti”, che possono fare quasi tutto, o “laici con la stola”; si tratta di chierici, con una identità vocazionale e spirituale propria da coltivare e da comprendere, avendo come punto di riferimento il diaconato stesso, e non la comparazione con il presbiterato o con l’impegno ministeriale dei laici. Occorre riconoscere al diaconato piena dignità e “diritto di cittadinanza”, non solo nella teoria, in sé chiara, ma soprattutto nella vita concreta delle nostre Chiese locali, perché possano sempre più svilupparsi come “comunità ministeriali” e arricchirsi stabilmente dei frutti della preziosa vocazione al diaconato e del connesso ministero, recuperato in tempi ancora recenti dal tesoro ecclesiale e offerto alla Chiesa di oggi e di domani.

ALCUNE QUESTIONI RIGUARDANTI VITA E MINISTERO DEI DIACONI PERMANENTI:

- deve constare nella documentazione previa all’ordinazione il **consenso scritto della moglie** (can. 1050, 3°), oltre a quello manifestato pubblicamente durante il rito dell’ammissione tra i candidati al diaconato permanente (Rituale, nn. 11 e 34);
- il diacono sposato ha l’obbligo di osservare la convivenza coniugale (can. 1151) con la moglie, e non ha quello di **residenza** nel luogo dove esercita il ministero. È conveniente che, qualora un diacono intenda trasferirsi fuori della propria diocesi di incardinazione, ciò avvenga con autorizzazione da parte del proprio Ordinario e di quello di destinazione;
- i diaconi permanenti traggono **sostentamento** dalla propria attività lavorativa, non essendo prevista la loro remunerazione da parte dell’Istituto per il Sostentamento del Clero. Qualora fossero impiegati a tempo pieno nel ministero, occorrerà che ricevano dall’ente presso il quale prestano servizio uno stipendio adeguato anche al mantenimento dell’eventuale famiglia; di tale stipendio sarà conveniente fare menzione nel decreto di nomina del diacono;
- i **diaconi rimasti vedovi** di norma non possono risposarsi; si tratta di un argomento che è stato oggetto di vivace dibattito durante i lavori preparatori del Codice. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei

Sacramenti è competente a concedere la dispensa in questi casi; tuttavia, ciò avviene solo in rarissimi casi (ad esempio, una dispensa è stata concessa il 5 dicembre 1983, cfr. Canon Law Society of America, *Roman replies and CLSA Advisory opinions 1984*, (a cura di W.A. Schumacher – R.A. Hill, Washington 1984, p. 3);

- la **perdita dello stato clericale** per un diacono può avvenire in tre modi: 1) pena della dimissione inflitta dopo un processo penale; 2) dispensa concessa dalla Congregazione per il Clero; 3) dimissione a seguito di richiesta di applicazione delle Facoltà Speciali della Congregazione per il Clero. Resta sempre possibile l'accertamento giudiziale circa la dichiarazione di nullità dell'ordinazione;
- il diacono **separato o divorziato** non diviene irregolare per il fatto stesso a esercitare il ministero, a meno che non si coinvolga in una nuova relazione affettiva. Tuttavia, qualora il divorzio sia dovuto a un comportamento del diacono non consono a quello di uno sposo cristiano e ciò causi scandalo tra i fedeli il Vescovo potrà sospenderlo o ritirargli le facoltà ministeriali;
- circa l'**abito ecclesiastico**, a norma del can. 288, i diaconi permanenti non sono tenuti a indossarlo, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente. In ogni caso, la Congregazione ravvisa l'inopportunità che i diaconi permanenti usino un abito ecclesiastico, al fine di non ingenerare confusione – o addirittura scandalo – nei fedeli (la delibera della CEI relativa all'abito ecclesiastico [*Delibera* n. 12, Notiziario CEI 9, 1983, p. 209] si rivolge di fatto ai soli presbiteri, dando per scontato che tale tema non riguardi i diaconi permanenti).



Il Presidente della Comunità del Diaconato Enzo Petrolino con il card. Stella al Convegno di Campobasso 2015.